



DIMISSIONI VOLONTARIE NUOVA MODALITA' OBBLIGATORIA DI COMUNICAZIONE

L'art.26 del D.L.vo n.151/2015 ha previsto **una nuova disciplina che si applicherà alle dimissioni che verranno comunicate dai lavoratori ai propri datori di lavoro a partire dal 12/03/2016**. A pena di nullità, le dimissioni andranno espresse **esclusivamente con modalità telematica**.

Dal 12/03/2016, il lavoratore che decida di dimettersi dovrà obbligatoriamente compilare telematicamente il modulo univoco predisposto dal Ministero del Lavoro, registrandosi nell'apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it. dove, a garanzia di identificazione, sarà necessario inserire anche il proprio codice personale P.I.N. richiesto preventivamente all'I.N.P.S..

In alternativa, il lavoratore potrà rivolgersi ai soggetti abilitati dalla norma ad adempiere a questo obbligo per conto dei lavoratori (ad esempio i patronati e le organizzazioni sindacali) evitando così richieste di PIN.

Il sistema informatico provvederà automaticamente all'inoltro del modello compilato all'indirizzo e-mail del datore di lavoro; la data di trasmissione del modulo sarà pertanto l'unica data ufficiale di presentazione delle dimissioni e verrà presa in considerazione per il calcolo dell'eventuale preavviso che il lavoratore debba o voglia rispettare. Da tale data decorrerà anche il termine di 7 giorni entro i quali il lavoratore, ripensandoci, potrà revocare le proprie dimissioni (ancora una volta esclusivamente in via telematica).

Vi preghiamo di darne informazione ai lavoratori, poiché **dal 12/03/2016 la lettera di dimissioni che fino ad oggi era idonea alla manifestazione della volontà di recedere dal contratto non sarà più ritenuta valida** (come pure la convalida che era stata introdotta dalla Riforma Fornero), fatto salvo per i lavoratori di cui alle esclusioni di seguito elencate.

La nuova procedura, infatti, riguarda tutti i lavoratori subordinati, **fatta eccezione per:**

- ✓ le lavoratrici in gravidanza e durante i primi tre anni di vita del bambino, per le quali rimane l'obbligo di convalida delle dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- ✓ i lavoratori che si dimettono durante il periodo di prova;
- ✓ le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro conclusesi in sede protetta;
- ✓ i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui art.1, comma 2, del D.L.vo n.165/2001, i lavoratori domestici, i lavoratori del settore marittimo.

Vale la pena sapere che il datore di lavoro che "alteri" il modulo introdotto dalla nuova procedura è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000.

PUNTO FISM PADOVA - Ufficio Contratti